

Normative tecniche in materia di costruzioni per assicurare uniformi livelli di sicurezza

4 Agosto 2004

All'articolo 5 del Decreto legge n. 136 del 28 maggio 2004, sul supplemento n. 131/L della G.U. n. 175 del 28 luglio 2004, viene stabilito che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, secondo un programma di priorità per gli edifici scolastici e sanitari, provvederà alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni.

Ai fini dell'emanazione delle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce il parere tecnico del Registro italiano dighe, da inviare entro trenta giorni dalla richiesta. Le sopracitate norme tecniche sono emanate con le procedure di cui all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il Dipartimento della protezione civile. Il decreto suddetto entra in vigore il 29 luglio 2004.

2103-Testo coordinato DL 136.2004.doc[Apri](#)

2103-DPR 380.2001 art.52.doc[Apri](#)